

in collaborazione con con Open Media Coalition e Agorà Digitale

Decreto Trasparenza - Osservazioni e proposte

Freedom of information act

1) Modificare l'art. 3 nel modo seguente «Tutti i documenti, le informazioni ed i dati nella disponibilità della pubblica amministrazione sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, fruirne gratuitamente, utilizzarli e riutilizzarli nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 e nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di segreto di Stato, segreto di ufficio, segreto statistico e protezione dei dati personali».

L'attuale formulazione dell'art. 3 della bozza di decreto non contiene alcuna disposizione innovativa in termini di oggetto degli obblighi di trasparenza. La norma – se l'intenzione è quella annunciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di introdurre una disposizione ispirata al Freedom of information act – dovrebbe essere riformulata come innanzi specificato.

Accesso civico

2) Preservare l'art. 5 che introduce il nuovo istituto dell'accesso civico, nonché nella sua formulazione (comma 5) che ne estende la portata "a tutti i documenti, le informazioni e i dati che sono qualificati pubblici da specifiche disposizioni di legge diverse da quelle comprese nel presente decreto o da questo espressamente richiamate".

Il Garante osserva che il nuovo diritto di "accesso civico sarebbe un istituto non previsto dalla legge delega.

In proposito va ribadito che la delega prevede il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità", quindi l'accesso civico è pienamente in delega.

Open Data

3) Modificare l'art. 7 nel modo seguente «1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono resi disponibili in almeno un formato aperto di cui all'art. 68, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
2. I documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, salvo espresse previsioni contrarie, costituiscono dati di tipo aperto di cui all'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sono liberamente riutilizzabili secondo la normativa vigente. ».

in collaborazione con con Open Media Coalition e Agorà Digitale

La modifica proposta serve ad esplicitare e a consolidare il ruolo dei dati aperti nell'ambito del decreto. Infatti, la formulazione attuale si preoccupa di definire il regime giuridico (di riutilizzabilità dei dati) ma nulla dice in ordine ai formati che gli Enti devono obbligatoriamente adottare; in base all'attuale formulazione infatti, ben potrebbero alcuni Enti pensare di pubblicare solo .pdf.

Si ritiene che tali modalità frustrerebbero le esigenze di trasparenza che il legislatore delegato ha tenuto presente e che devono essere ricollegate non tanto ad una mera operazione di coordinamento e ricognizione delle disposizioni previgenti, quanto alla necessità di garantire un maggiore controllo civico (specialmente, in chiave anticorruzione).

4) Preservare l'art. 9 nella formulazione «*Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente"».*

Il Garante suggerisce esattamente il contrario, ma bisogna fare notare che il concetto stesso di Open Data così come declinato dalla Open Definition www.opendefinition.org e recepito dal Codice dell'Amministrazione Digitale (agli artt. 62 e 68), presuppone la completa indicizzazione dei dati e dei documenti da parte dei motori di ricerca.

Open Budget & Open Spending

5) Modificare l'art. 29, comma 1 nel modo seguente «1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il bilancio di previsione e quello consuntivo di ciascun anno in forma integrale, in almeno un formato aperto di cui all'art. 68, comma 3, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le amministrazioni possono pubblicare anche rappresentazioni sintetiche e semplificate al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.».

La trasparenza dei bilanci presuppone la pubblicazione integrale degli stessi, in formato Open Data (in modo da assicurare la facilità di consultazione e raffronto). La formulazione attuale, invece, nel prevedere una pubblicità in forma esclusivamente "aggregata" e "semplificata" riduce oltremisura la possibilità di controllo civico e di raffronto tra i bilanci di anni differenti (o di Enti differenti).

6) Modificare gli artt. 26 e 27 nel modo seguente

1. art. 26, rubrica «*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, corrispettivi, compensi*»
2. art. 26, comma 1: dopo le parole "ausili finanziari", inserire le parole "*corrispettivi, compensi*»
3. art. 27, comma 1: «1. Le pubbliche amministrazioni, nei casi di cui all'art. 26, pubblicano le seguenti informazioni: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.».

in collaborazione con con Open Media Coalition e Agorà Digitale

Le modifiche individuate hanno la finalità di ripristinare la formulazione dell'art. 18 del Decreto Sviluppo nella misura in cui consentono di pubblicare in un unico dataset tutte le informazioni relative alla spesa pubblica.

L'attuale formulazione, infatti, depotenzia la portata innovatrice dell'art. 18 e sarebbe foriera di maggiori complessità per gli Enti (nella pubblicazione) oltre che per i cittadini (che avrebbero maggiori difficoltà ad avere un quadro sistematico di tutte le spese dell'Ente).

Sarebbe opportuno, inoltre che l'abrogazione dell'art. 18 D. L. n. 83/2012, disposta dall'art. 53, non avesse effetto immediato, ma bensì posticipato alla data di effettiva operatività delle nuove disposizioni.